

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
IO.FA.RO'**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA PIO XII 36

Numero REA: SA - 447690

Codice fiscale: 05459500657

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. =====

Art. 2 - Sede =====

La Cooperativa ha sede in EBOLI (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. =====

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci. =====

Art. 3 - Durata =====

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci. =====

===== **TITOLO II** =====

===== **SCOPO - OGGETTO** =====

Art. 4 - scopi ed oggetto =====

La cooperativa esalta la centralità della persona. =====

Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n° 381, è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art.10 della medesima legge, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. =====

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. ==

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. =====

La cooperativa opera nel settore pubblico e privato, anche per mezzo di convenzioni, appalti, trattative private e associazioni di impresa. =====

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. =====

La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi sociali educativi e medici a favore di minori, inabili, anziani, tossicodipendenti, immigrati, persone svantaggiate e di turismo sociale con i servizi connessi. In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali, fondazioni, scuole, università, comunità, penitenziari, enti culturali, istituzioni ed organismi vari, A.S.L. Nosocomi e cliniche private e similari: =====

- attività e servizi di riabilitazione; =====
- gestione di centri di riabilitazione; =====
- gestione di centri semiresidenziali e residenziali di accoglienza e socializzazione; =====
- attività di prevenzione; =====
- gestione di centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo; =====

-- gestione, progettazione ed organizzazione di servizi domiciliari di assistenza anziani e disabili, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole e altre strutture di accoglienza; =====

-- trasporto disabili; =====

-- servizi per una vita autonoma: consegna farmaci, referti, fisco a domicilio, pasti a domicilio, abbattimento barriere architettoniche, musicoterapica, pet-therapy, segretariato sociale per informazione ed orientamento, sportelli immigrati;

-- volantinaggio; =====

-- attività di formazione e consulenza nell'ambito dell'oggetto sociale; =====

-- raccolta carta; =====

-- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno con particolare attenzione al mondo della scuola; =====

-- attività di sostegno specialistico a minori sia a domicilio che presso le istituzioni scolastiche; =====

-- attività di accompagnamento con pre e post accoglienza scolastica; =====

-- attività pedagogiche di vario genere, per diverse tipologie di utenza svantaggiata e organizzate attraverso progettazioni che prevedano interventi di strada; =====

-- gestione, organizzazione e progettazione: =====

- della tipologia di servizi definiti sperimentali dal regolamento di attuazione della Legge Regionale della Campania del 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328); =====

- della tipologia di servizi di cui all'allegato "A" ed all'allegato "B" del regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328) decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23 novembre 2009 ed ogni servizio previsto con i successivi regolamenti della Regione Campania; =====

-- gestione, progettazione ed organizzazione per le medesime tipologie di servizi previste da regolamentazioni delle altre regioni italiane. =====

La cooperativa potrà inoltre organizzare e gestire: =====

-- attività di formazione professionale, consulenza ed orientamento, anche in collegamento con Enti Pubblici e Privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa; =====

-- eventi scientifici e culturali, svolgimento di studi e ricerche sulla situazione sociale del territorio per l'individuazione dei bisogni e delle richieste dei cittadini; =====

-- manifestazioni, eventi, attività culturali e ricreative

finalizzati a favorire l'integrazione sociale delle persone
svantaggiate; =====

-- centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, multietnica ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere ed il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie, della comunità in genere; =====

-- attività relative alla progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi e prestazioni relative a tutte le aree di intervento specificamente enunciate dall'art. 27, comma 2, Legge Regionale della Campania del 23 ottobre 2007 n. 11 e successivi regolamenti di attuazione; =====

-- tutte le attività di sostegno, orientamento ed assistenza ai soggetti svantaggiati ritenute utili ai fini del conseguimento degli scopi della cooperativa. =====

A tal fine la società potrà erogare servizi a privati, imprese e non; potrà altresì partecipare a gare d'appalto, può stipulare con gli enti pubblici e territoriali, economici e non, convenzioni ai sensi dell'art. 5 leg. 381/91, compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e l'erogazione dei servizi stessi. =====

La cooperativa può, altresì, dedicarsi: =====

- alla gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di comunità alloggio e case-famiglia, di comunità

di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale; =====

- alla promozione e gestione di corsi di formazione anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici, dei privati in genere e dei singoli, assistenza educativa scolastica, attività postscolastiche, gestione ludoteche, biblioteche, videoteche, servizi educativi di strada, servizi di animazione e intrattenimento per giovani e bambini, servizi informagiovani, organizzazione e gestione fiere e grandi eventi sia di tipo culturale, musicali, sportivi e della moda, all'attività di formazione e corsi lavorativi finalizzati all'inserimento lavorativo. =====

Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività svolte, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di volontari del servizio civile. =====

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro: =====

- compiere operazioni finanziarie e bancarie (nei limiti stabiliti dalla legge), ipotecarie ed immobiliari; =====
- partecipare a consorzi di cooperative; =====
- assumere interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma in imprese specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale; =====
- accedere, laddove sussistano i presupposti, a leggi agevo-

lative e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in
tema di cooperazione; =====

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ri-
strutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adot-
tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge
31 gennaio 1992 n.59 e norme modificative ed integrative; ===

- stipulare convenzioni ai sensi degli artt.11 e 12 della
legge n.68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili. =====

La società, al fine di rendere più efficace la propria azio-
ne, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà conso-
ciarsi con altre cooperative, aderire a consorzi di coopera-
tive ovvero a una delle associazioni di rappresentanza rico-
nosciute dal movimento cooperativo. =====

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,
potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a
quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e con-
cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliari,
mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili
alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque diretta-
mente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè, tra
l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limita-
tiva: =====

a) contrarre mutui e concedere fidejussioni ed ipoteche non a
favore di terzi; =====

b) provvedere alla richiesta di contributi statali, provinciali e di altri enti pubblici o del loro concorso, secondo le disposizioni in vigore; =====

c) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; =====

d) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI =====

Art. 5 - Numero e Requisiti =====

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. ===

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. =====

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. =====

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. =====

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59. =====

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari. =====

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

Art. 6 - Ammissione =====

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione. =====

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: =====

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; =====
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; =====
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; =====
- 5) La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; =====
 - b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi; =====
 - c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; =====
 - d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. =====

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società. =====

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. =====

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta. =====

Art. 7 - Adempimento Nuovi Soci =====

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. =====

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo: =====

a) almeno il cinquanta per cento (50%) dell'importo entro dieci giorni dalla ammissione; =====

b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A. =====

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in apposito fondo e rimborsate a norma dell'art. 9 della legge 59/92; =====

Articolo 8 - Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

a) al versamento: =====

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18; =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. =====

Articolo 9 - Diritti dei soci =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-

l'amministrazione. =====

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica; =====
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

Articolo 11 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio: =====

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali; =====
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-
tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla cooperativa. =====

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino
il recesso. =====

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-
stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-

titolo 29. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Articolo 12 Esclusione =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; ==
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; =====
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; =====
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; ==
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-

bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; =====

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; ==

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; =====

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; =====

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; ====

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; ====

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Articolo 13 Liquidazione =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. ==

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. =====

Articolo 14 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

con le modalità di cui al precedente articolo 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13. =====

Articolo 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-

mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. =====

===== TITOLO IV =====

===== STRUMENTI FINANZIARI =====

Articolo 16 - Strumenti finanziari =====

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. =====

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; =====
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; =====
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. =

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. =====

===== TITOLO IV =====

===== RISTORNI =====

Articolo 17 - Ristorni =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: =====

1 le necessità della gestione della cooperativa; =====

2 i piani strategici della cooperativa; =====

3 esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

1 in forma liquida; =====

2 mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Articolo 18 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

1 dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-

ferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento/00). =====

2 dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====

3 dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====

4 dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =====

5 dalla riserva straordinaria; =====

6 da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. =====

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. =====

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. =====

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

Articolo 20 - Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; =====
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; =====
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17; =
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18. =====

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. =====

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere

a), b) ed f). =====

===== TITOLO VI =====

===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

Articolo 21 - Decisioni dei soci =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; =====

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

l'approvazione dei regolamenti interni; =====

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-

colo 2479-bis del codice civile. =====

Articolo 22 - Assemblee =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante fax, e-mail inviati almeno due giorni prima dell'adunanza contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21,

per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. =====

Articolo 24 - Votazioni =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. ==
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. =====

Articolo 25 - Voto =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. =====

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto. =====

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

dato da un notaio. =====

Articolo 27 - Amministrazione =====

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. =====

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. =====

Gli amministratori possono essere rieletti. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ===

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti
gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-
ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-
l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza
e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-
razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-
do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci
effettivi, se nominati. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-
strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-
za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità
dei voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-
to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve
essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-
tori. =====

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-
nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-
tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. =

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-

richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. =====

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-

lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. =====

Articolo 28 Organo di controllo =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. =====

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. =====

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. ==

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-

tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono
insieme con quelli in carica. =====

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-
la società e sul suo concreto funzionamento. =====

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,
avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-
tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-
damento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi
delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-
zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-
ciale. =====

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di
controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a
proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-
liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle
condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.
2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare
agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-
mazioni riservate. =====

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile

ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. ====

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. =====

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

===== TITOLO VII =====

===== CONTROVERSIE =====

Articolo 29 - Clausola arbitrale =====

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più di-

ligente; il Presidente del Tribunale competente provvederà
alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. =====

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole
compositore senza formalità di procedura. =====

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili. =====

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono
essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-
gioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. =====

===== TITOLO VIII =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Articolo 30 - Scioglimento anticipato =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-
guente ordine: =====

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

23, lett. c); =====

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 32 - Requisiti mutualistici =====

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di coo-
perativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in

tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 18, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 - septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettino i requisiti di cui alla L. 381/91, sono considerate a mutualità prevalente di diritto e pertanto non devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2513 C.C.. =====

===== TITOLO IX =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Articolo 33 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. =====

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli dieci per quaranta facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano. =====

Il presente atto viene sottoscritto alle ore tredici e quarantacinque. =====

Firmato =====

Iolanda Sica =====

Rosa Moscatiello =====

Fabiana Ziccardo =====

Lucio MAZZARELLA, Notaio Sigillo. =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005, che si trasmette in termini utili di registrazione M.U.I., ad uso del Registro Imprese.

Bollo da assolvere tramite M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007.